

INFORMAZIONI REGOLAMENTO REACH

Scadenze per comunicare ai fornitori informazioni sull'uso delle sostanze

Si segnala che sono state definite le scadenze per gli utilizzatori a valle per comunicare ai loro fornitori le informazioni relative agli usi che fanno delle sostanze.

L'ECHA ha ribadito che la scadenza del **30 Novembre 2009** deve essere rispettata solo per quelle sostanze che saranno registrate entro il 1 Dicembre 2010.

Analogamente le scadenze successive sono fissate al **31 Maggio 2012** e al **31 Maggio 2017** per le sostanze che andranno in registrazione rispettivamente nel 2013 e nel 2018.

Si ricorda che gli utilizzatori a valle sono tenuti a fornire queste informazioni ai loro diretti fornitori, che possono così includere tali usi negli scenari di esposizione che saranno allegati alle Schede Dati di Sicurezza Estese (SDSE).

Quando un utilizzatore a valle non intende effettuare questa comunicazione o nel caso in cui il fornitore non dovesse supportarne l'uso, rimane a carico del primo la valutazione della sicurezza chimica (CSA) ed il relativo Rapporto (CSR), a norma dell'Art. 37.

A suo carico permane inoltre l'obbligo di notifica all'Agenzia.

La scadenza dell'ECHA permette ai fornitori di beneficiare di un tempo sufficiente per raccogliere tutte le informazioni che dovranno essere comunicate a monte nella catena, fino al fabbricante o importatore, responsabile della registrazione.

Aderente a:



Scadenza per la pre-registrazione tardiva di alcune sostanze e aziende

Si segnala che il termine per la pre-registrazione tardiva di alcune sostanze fabbricate o importate per la prima volta in Unione Europea successivamente al 1 Dicembre 2008, scade il **30 Novembre p.v.**

Tale proroga è concessa ai sensi dell'Art. 28(6) del REACH, secondo il quale le Aziende interessate dovranno inviare le informazioni indicate dall'Art. 28(1) entro 6 mesi dalla prima fabbricazione, importazione o utilizzazione della sostanza e non oltre dodici mesi prima del termine di registrazione.

Le sostanze a cui si fa riferimento sono quelle che dovranno essere registrate entro il 30 Novembre 2010, ossia:

1. le sostanze soggette a un regime transitorio classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno;
2. le sostanze soggette a un regime transitorio classificate come sostanze altamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare effetti a lungo termine negativi per l'ambiente acquatico (R50/53), fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno;
3. le sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate all'anno.

Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179

Classificazione ed etichettatura dei nanomateriali secondo Reach e CLP

La classificazione e l'etichettatura dei nano materiali devono seguire le regole stabilite dal CLP; in particolare occorre ricordare che la classificazione della pericolosità dovrebbe essere basata sulle proprietà intrinseche riferite alla forma o allo stato fisico nel quale la sostanza o miscela vengono poste sul mercato o nel quale si prevede che verranno ragionevolmente utilizzate (CLP Art.5(1), 6(1) 8(6) e 9(5)). Una stessa sostanza, caratterizzata da una differente dimensione delle particelle o della forma, può avere differente classificazione (ad es. il nickel e la polvere di nickel); nel caso in cui ad esempio questa fosse importata sia in nano dimensioni che in "bulk" potrebbero essere richieste una classificazione ed una etichettatura separate.

Sulla base delle attuali scarse conoscenze sulle proprietà dei nano materiali, ed in mancanza di appropriati test specifici, è quindi essenziale per una corretta identificazione, classificazione ed etichettatura delle sostanze, che i registranti considerino i seguenti aspetti:

1. nello scambio dei dati dovrebbero sempre includere le informazioni su dimensione, forma e morfologia del nano materiale;
2. è fondamentale determinare se eventuali modifiche a dimensioni, forma e stato fisico influenzino in modo considerevole le proprietà di pericolosità del nano materiale;
3. tutte le informazioni disponibili sul nano materiale dovrebbero essere considerate per effettuare la valutazione della sua pericolosità;
4. una speciale attenzione dovrebbe essere dedicata alla appropriatezza della preparazione del nano materiale da testare;
5. la classificazione dovrebbe essere fatta caso per caso
6. sulla base della classificazione, in accordo con il CLP, il nano materiale dovrebbe essere etichettato e confezionato in accordo con il CLP.

Nuove pagine web sulle restrizioni Reach

L'ECHA ha pubblicato sul suo sito web una nuova sezione dedicata alle restrizioni, che contiene sia l'elenco delle attuali (Regolamento (CE) n. 552 del 22/06/2009 che modifica l'Allegato XVII del REACH), che la procedura per la richiesta di nuove.

Il REACH prevede infatti l'applicazione di un processo di restrizione (descritto nel Titolo VIII del Regolamento) per definire la fabbricazione e l'immissione in commercio di sostanze che presentano rischi non accettabili per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Le nuove proposte possono essere presentate dagli Stati Membri e dall'ECHA su richiesta della Commissione Europea.

Questa sezione è stata concepita per permettere alle Autorità Competenti degli Stati Membri un facile accesso a tutte le informazioni sulle restrizioni ed inoltre raccoglie una serie di relativi documenti guida e i moduli da compilare dalle Autorità per proporre di nuove. All'interno della sezione è presente anche una chiara spiegazione dei principali attori e degli step da seguire per arrivare ad una nuova restrizione o per modificarne una esistente.

Questo nuovo strumento è sicuramente utile anche per le Aziende che potranno attingere ad utili informazioni riguardanti le future nuove restrizioni.

L'accesso alla nuova sezione può essere effettuato dal sito <http://echa.europa.eu/restrictions>